

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 5 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

di

Wise Equity SGR S.p.A.

La presente informativa si basa sulle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

DATA	DESCRIZIONE
10.03.2021	Creazione
20.01.2023	Aggiornamento
08.06.2023	Aggiornamento
19.06.2025	Aggiornamento

Premessa

Il 10 marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, “**Regolamento SFDR**” o “**SFDR**”), come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (di seguito, “**RTS**”) che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni rese ai sensi del Regolamento SFDR. Entrambi questi provvedimenti intendono fornire norme armonizzate a livello europeo al fine di accrescere la trasparenza sui rischi e le opportunità nelle decisioni di investimento legate alla sostenibilità.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare come Wise Equity SGR S.p.A. (di seguito, “**Società**”) intenda conformarsi alle previsioni sulle *disclosure web* ex artt. 3 e 5 del Regolamento SFDR, tenuto conto anche di quanto previsto dagli RTS. Con riferimento alle previsioni sulle *disclosure web* ex artt. 4 e 10, la Società ha provveduto a tali informative in altri appositi documenti.

Art. 3 SFDR – Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

Con riferimento all’art. 3 del Regolamento SFDR, la Società, che ha sottoscritto nel 2015 i *Principles for Responsible Investments* (PRI), è consapevole dell’importanza che una gestione responsabile del *business* riveste al fine di creare valore sostenibile nel breve e medio-lungo periodo ed integra nell’ambito del proprio processo di investimento la valutazione dei rischi di sostenibilità, come definiti dal Regolamento SFDR e ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2021/1255 (di seguito, “**Regolamento delegato 1255**”) che modifica il Regolamento delegato (UE) 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità.

I rischi di sostenibilità sono integrati dalla Società nelle decisioni d’investimento attraverso una Procedura di investimento, un’apposita *policy* ESG e di investimento responsabile nonché una *policy* di gestione del rischio, che individua i rischi ai quali i FIA gestiti dalla Società sono esposti o potrebbero essere esposti.

In particolare, la Società implementa specifici processi e procedure volti ad analizzare e gestire, sia nella fase di valutazione preliminare dell’investimento, sia in quella successiva alla sua effettuazione, determinate categorie di rischi di sostenibilità. Tali rischi di sostenibilità rilevanti sono identificati sulla base delle caratteristiche specifiche della società *target*, nonché in relazione al settore economico in cui la società *target* stessa opera.

Più nel dettaglio, nella fase di pre-investimento, la Società, anzitutto, esclude la possibilità di investire in settori considerati come controversi, come esplicitato anche all’interno dei regolamenti dei fondi (c.d. *negative screening*). Nello specifico, la Società esclude dall’attività di investimento:

- imprese la cui attività commerciale consista in una attività economica illegale;
- società o altre entità sostanzialmente focalizzate in, o la cui attività principale rientri in settori considerati controversi, come esplicitato all’interno dei regolamenti dei fondi di volta in volta gestiti, ad esempio:
 - produzione e commercio in tabacco, distillati alcolici e prodotti correlati;
 - estrazione di gas e petrolio e/o estrazione diretta di sabbie bituminose, petrolio artico e carbone;
 - case da gioco o imprese simili;
 - produzione, distribuzione o vendita di materiale pornografico.

Inoltre, per i fondi gestiti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR (cd. “fondi Articolo 8”), tra cui il fondo Wisequity VI, la Società effettua una valutazione dei profili di sostenibilità delle società *target*, inclusa una valutazione dei rischi di sostenibilità relativi a tematiche ambientali, sociali e di *governance*, attraverso un’apposita ESG *due diligence*. Per i rimanenti fondi gestiti, e attualmente in fase di

disinvestimento (Wisequity IV e Wisequity V), la Società effettuava la valutazione precedentemente descritta attraverso un'attività di *pre-assessment ESG*.

La Società, con riferimento a tutti i fondi in gestione, laddove risulti che la società *target*, per la sua attività o per il suo il settore di appartenenza, gestisca uno o più siti produttivi e sia, pertanto, esposta a potenziali rischi ambientali rilevanti, svolge una specifica ed ulteriore attività di *due diligence* ambientale, al fine di indagare approfonditamente gli impatti e i rischi ambientali collegati al potenziale investimento.

Inoltre, in fase di pre-investimento, la funzione *Risk Management*, come formalizzato nella *policy* di gestione del rischio, monitora i rischi climatici (fisici e di transizione) a cui la società *target* è esposta attraverso analisi quantitative utilizzando dati forniti da provider esterni e considerando lo scenario Net Zero al 2050.

I risultati delle analisi sopra descritte sono inclusi nei documenti predisposti dal *Team* di gestione per la discussione con il Comitato Investimento del Fondo (laddove applicabile) e con il Consiglio di Amministrazione della Società e costituiscono, unitamente ad altri elementi di valutazione, la base per la decisione in merito alla continuazione del processo di investimento.

Con riferimento alla fase di post-investimento, per tutti i fondi in gestione, viene elaborato dal management delle singole Società in portafoglio un piano d'azione (ESG Action Plan), in cui vengono formalizzati obiettivi specifici per mitigare i rischi ESG o cogliere le opportunità ESG identificate, da implementarsi su un orizzonte pluriennale durante il periodo d'investimento. Una volta predisposto, l'ESG Action Plan è approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in portafoglio, al fine di garantire l'impegno di alto livello per l'attuazione degli obiettivi ESG.

Ai fini del monitoraggio periodico del profilo di rischio (incluso anche il rischio di sostenibilità come previsto dal Regolamento delegato 1255) dei fondi gestiti e degli *asset* in portafoglio, la Società in coordinamento con la funzione *Risk Management* utilizza il modello di:

- “*Fund Risk Assessment*” che consente di stimare e monitorare nel corso del tempo il livello complessivo del rischio del Fondo; e di
- “*Asset Risk Assessment*” che consente di stimare e monitorare nel corso del tempo il livello complessivo del rischio delle singole società *target*.

L'ESG *action plan* e il costante monitoraggio di determinati KPIs consentono alla Società di confrontare le *performance* ambientali, sociali e di *governance* della società in portafoglio prima e dopo l'investimento, verificando i progressi raggiunti anche in ottica di rischio di sostenibilità, oltre che, più in generale, di valore generato nell'ambito della sostenibilità. Infine, con riferimento alla fase di disinvestimento, la Società prevede di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti le informazioni ESG rilevanti delle società in portafoglio, tra cui i rischi di sostenibilità.

Le attività alla base dei processi finora descritti vengono effettuate, ove ritenuto opportuno, con l'ausilio di consulenti terzi specializzati.

Si precisa che la Società ha incluso nel percorso formativo annuale dei propri esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione aggiornamenti in materia di sostenibilità, così che abbiano una adeguata conoscenza degli aspetti relativi alla sostenibilità.

Art. 5 SFDR – Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

La Società è tenuta ad adottare sane e prudenti politiche di remunerazione e incentivazione che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio in linea con i profili di rischio e con i regolamenti dei fondi che gestisce.

In applicazione di tale principio, a partire dal 2023 la *policy* di remunerazione della Società prevede un sistema per incentivare lo sviluppo e l'attuazione di attività e obiettivi ESG (c.d. “Bonus ESG”) destinato a tutto il personale apicale dell'Area Investimenti (*Senior Partner* e *Principal*) e al *Chief Financial Officer*.

